



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 146**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Rigo

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2014, N. 6  
“DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE  
SVOLGONO ATTIVITÀ AGROMECCANICA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 giugno 2022.

## **MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2014, N. 6 “DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AGROMECCANICA”**

*Relazione:*

*Le imprese agromeccaniche, fornendo prestazioni con mezzi meccanici a terzi, svolgono un ruolo di rilevante importanza poiché esercitano azioni finalizzate a:*

- cura e sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase necessaria, ponendosi in relazione con le capacità produttive più propriamente agricole;*
- sistemazione o manutenzione dei fondi agricoli o silvicoli e del verde, con ciò assumendo funzioni di valorizzazione del territorio rurale, anche al fine di una conservazione o ripristino del patrimonio paesaggistico;*
- messa in sicurezza dei prodotti raccolti, qualificandosi in tal modo come soggetti attivi partecipi del sistema che deve assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela dei consumatori, anche in merito alla provenienza dei prodotti.*

*L'attività agromeccanica può anche sostanzarsi nel semplice conferimento dei prodotti a centri di stoccaggio o trasformazione, configurandosi in tale ipotesi come attività di trasporto ma solo a condizione che a provvedere al trasporto sia il medesimo soggetto che ha realizzato la raccolta.*

*Ciò che contraddistingue le imprese agromeccaniche è l'utilizzo di macchinari ad alta innovazione tecnologica e specializzazione produttiva; esse si pongono in un rapporto di intensa collaborazione con le aziende agricole, ed in particolare con quelle che richiedono tipologie di lavorazioni ad alta specificità, per le quali, appunto, esse risultano meglio attrezzate.*

*Le imprese agromeccaniche svolgono quindi una funzione di rilievo in agricoltura poiché alleviano le imprese agricole dagli onerosi investimenti fissi in macchinari, il cui utilizzo sarebbe circoscritto solo ad alcune lavorazioni agricole, che si concentrano talvolta in periodi ristretti dell'anno, e quindi con uso temporalmente limitato. Le imprese contoterziste possono, al contrario, ottimizzare lo sfruttamento delle macchine attraverso il loro utilizzo intensivo.*

*Parallelamente all'evoluzione e alla maturazione del settore primario, la fornitura di servizi da parte dei contoterzisti è in espansione, ed è passata dalle originarie operazioni di aratura e raccolta, circoscritte ad alcuni prodotti specifici, alla realizzazione di quasi tutte le operazioni colturali, fino alla assunzione della gestione della terra nel suo complesso. Riguardo a quest'ultimo aspetto, ad oggi vi sono imprese agromeccaniche che gestiscono le aziende al 100% nella raccolta (trebbiatura e trinciatura), al 60/70% nelle lavorazioni del terreno e nella semina, occupando spazi anche nelle colture specializzate (frutticolo, orticolo e viticolo) garantendo professionalità, sicurezza ed uso intelligente delle macchine. Negli ultimi anni, le imprese agromeccaniche non hanno solo potenziato la loro attività ma stanno diventando una realtà sempre più consistente: in Veneto vi sono 1.500 imprese iscritte in CCIAA con codice Ateco 01.61.00, più di 10.000 trattori ad alta potenza immatricolati, oltre 1.000 grosse macchine da raccolta (Trince e mietitrebbie) e circa 5.000 occupati nel settore.*

*Considerando i settori ad alta tecnologia come uno dei drivers principali della competitività e della crescita economica, con la presente proposta di legge*

*si intende modificare la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 “Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica” al fine di sostenere l’innovazione tecnologica propria delle imprese agromeccaniche:*

- *l’articolo 1 specifica che l’ambito in cui operano le imprese agromeccaniche è quello agricolo;*
- *l’articolo 2 prevede l’istituzione dell’albo delle imprese agromeccaniche e modifica i requisiti che esse devono possedere per poter essere iscritte all’albo;*
- *l’articolo 3 introduce un sostegno alle imprese agromeccaniche prevedendo che la Regione, al fine di sostenere l’ammodernamento delle imprese agromeccaniche iscritte all’albo, possa concedere contributi per l’acquisto di macchine e attrezzature. La Regione può altresì concedere contributi alle imprese agromeccaniche per interventi di formazione del personale;*
- *l’articolo 4 inserisce la norma finanziaria.*

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2014, N. 6  
“DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE  
SVOLGONO ATTIVITÀ AGROMECCANICA”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6  
“Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività  
agromeccanica”.**

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 dopo le parole “*lavori di tipo*” è inserita la seguente: “*agricolo e*”.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6  
“Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività  
agromeccanica”.**

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 è così sostituito:  
“*Art. 3 - Albo delle imprese agromeccaniche.*

*1. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui all'articolo 1, la Giunta regionale istituisce l'albo delle imprese agromeccaniche alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente e ne definisce le modalità per l'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione.*

*2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti:*

- a) utilizzare macchinari e attrezzature idonee alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;*
- b) applicare il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche;*
- c) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;*
- d) essere iscritte all'anagrafe del Settore Primario ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia di politiche agricole;*
- e) avere una posizione previdenziale regolare e rispettare la disciplina antimafia.”.*

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6  
“Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività  
agromeccanica”.**

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 è così sostituito:  
“*Art. 4 - Sostegno alle imprese agromeccaniche.*

*1. Per sostenere l'ammodernamento delle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può concedere contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature.*

*2. La Giunta regionale può altresì concedere contributi, alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 3, per sostenere interventi di formazione del personale.*

*3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.*

4. *La Giunta regionale, nella definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, può prevedere delle forme di premialità per le imprese agromeccaniche che abbiano sistemi di certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti.*”.

**Art. 4 - Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 “Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica”.**

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 è inserito il seguente articolo:

*“Art.4 bis - Norma finanziaria.*

*1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per il 2022, in euro 250.000,00 per il 2023, in euro 300.000,00 per il 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.*

*2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, quantificati in euro 50.000 per il 2022, in euro 50.000 per il 2023, in euro 50.000 per il 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.”.*

## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".....	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".....	3
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica".....	4